

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALESSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1967

Modifica della legge 4 gennaio 1963, n. 1,
per la promozione dei magistrati d'appello

ONOREVOLI SENATORI. — Ad illustrazione del presente disegno di legge, che ho l'onore di sottoporre alla vostra benevola considerazione, ritengo sia sufficiente riportare testualmente uno stralcio della amara protesta esposta nella Rassegna di Magistrati (pagina 157 del volume di quest'anno) da alcuni degnissimi magistrati; protesta che ho ritenuto doveroso raccogliere, perchè essa trascende i pur legittimi interessi privati della categoria di quei magistrati e, come è stato autorevolmente sottolineato, pone « una questione di giustizia, per non dire di moralità »:

« Non sono poche — nell'ambito della Magistratura — le sperequazioni di trattamento verificatesi fra i suoi membri in dipendenza di provvedimenti legislativi succedutisi in questi ultimi anni, al di fuori di una riforma organica dell'ordinamento giudiziario. Una fra le più evidenti sperequazioni è, senza dubbio, quella originata dal decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, che, all'articolo 6, ha disposto il *passaggio dei magistrati del ruolo pretorile nel ruolo collegiale*, senza farli sottostare agli esami inte-

grativi previsti dall'Ordinamento giudiziario vigente e senza il rispetto delle limitazioni e delle quote percentuali annualmente stabilite. L'intasamento, verificatosi in conseguenza del provvedimento, ha gravemente danneggiato i Magistrati entrati in carica nel ruolo collegiale, che si sono visti sopravanzati dai magistrati più anziani del ruolo pretorile, i quali, peraltro, erano entrati in servizio con esami meno duri e senza altra aspettativa che quella di raggiungere il grado di 1° Pretore.

Questo primo grave danno inferto ai magistrati entrati in carriera nel ruolo collegiale è stato, poi, aggravato dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, (senza parlare della recente legge Breganze che ha facilitato la promozione in appello) in quanto — come si evince dal ruolo di anzianità dell'anno 1966 — mentre per i magistrati collegiali, di cui trattasi, la *promozione in appello per scrutinio* si è verificata dopo 20-23 anni, invece la normale promozione in appello per scrutinio in base alla legge del 1963 è avvenuta dopo 17-18 anni (5 per divenire magistrati di Tribunale, altri 11 per partecipare allo

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scrutinio, 1-2 per espletamento dello scrutinio e il conseguimento effettivo della promozione).

In tal modo, per gli effetti riuniti delle citate norme, questi magistrati dell'antico ruolo collegiale parteciperanno allo scrutinio per la cassazione contemporaneamente a colleghi entrati in carriera *parecchi anni dopo*, sebbene promossi in appello, come loro, con semplice scrutinio. In sostanza, gli uni parteciperanno allo scrutinio per la cassazione dopo 29-32 anni dalla entrata in carriera, gli altri dopo 26-27 anni appena.

Esaminando qualche dato scaturente dall'attuale ruolo di anzianità e prescindendo dai magistrati di appello con anzianità 1957 (i quali stanno attualmente partecipando allo scrutinio per la cassazione) si può notare quanto segue:

1) che *con anzianità 1958*, vi sono consiglieri entrati in carriera nel 1938, che, pertanto, hanno impiegato *venti anni* per divenire magistrati di appello;

2) che *con anzianità 1959*, vi sono consiglieri entrati in carriera nel 1938 e nel 1939, che, pertanto, hanno impiegato *venti-ventuno anni*;

3) che *con anzianità 1960*, vi sono consiglieri entrati in carriera nel 1938-1939, che, pertanto, hanno impiegato *ventuno-ventidue anni*;

4) che *con anzianità 1961*, vi sono consiglieri entrati in carriera esclusivamente nel 1939, che, pertanto, hanno impiegato *ventidue anni*;

5) che *con anzianità 1962*, vi sono consiglieri entrati in carriera nel 1939, nel 1940, nel 1941 e nel 1942, che, pertanto, hanno impiegato *ventitrè anni*.

È, dunque, dimostrato che, magistrati entrati in carriera nel ruolo collegiale, con tutte le legittime aspettative relative, sorpassati poi dai magistrati del ruolo pretorile con le modalità accennate, sono divenuti magistrati d'appello a mezzo di scrutinio in un tempo che varia da venti a ventitrè anni e potranno partecipare allo scrutinio per la cassazione dopo ventinove-trentadue anni, laddove i magistrati promossi in appello per scrutinio ai sensi della legge del 1963, n. 1, potranno partecipare allo scrutinio per la cassazione dopo 26-27 anni (5, più 11, più 9) ».

Lo stesso firmatario ed i commenti di stampa convengono sulla inopportunità di rimettere in discussione l'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352. D'altra parte, non è lecito sottrarsi all'appello che ci si rivolge perchè venga rimossa l'assurda minorazione nella quale, per un effetto del concetto normativo, certamente non previsto dal legislatore, versa una categoria di magistrati che, per avere affrontato un pubblico concorso qualificato e più difficile — quale era quello per la carriera collegiale — poteva aspettarsi una rispettosa attenzione del legislatore e, se mai, di essere posto in una condizione prioritaria e non relegata in una remora che, in definitiva, è venuta a risultare iniqua.

Tale increscioso inconveniente è denunziato parimenti dalla Unione e dall'Associazione dei magistrati, le quali, pur in vario modo, tuttavia concordano sulla richiesta che venga riparata la ingiustizia.

Il presente disegno di legge vi provvede in modo da non determinare nuovi inconvenienti e residue polemiche.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 27 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente testo:

« I magistrati di Corte d'appello, compiuti nove anni dalla promozione a tale categoria oppure ventisei anni dalla data della loro assunzione in servizio, hanno diritto a partecipare nell'anno successivo allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di cassazione per merito distinto ».